

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-752 del 16/02/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F.I.R. Srl per lo stabilimento sito in comune di Pianoro, loc. Rastignano, via Bellini n° 11
Proposta	n. PDET-AMB-2017-789 del 16/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F.I.R. Srl per lo stabilimento sito in comune di Pianoro, loc. Rastignano, via Bellini n° 11

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società F.I.R. Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Pianoro, via Bellini n° 11 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società F.I.R. Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SIRA INDUSTRIE Spa, p. iva 03076201205, avente sede legale e stabilimento in comune di Pianoro, via Bellini n° 11, ha presentato in data 06/11/2015⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena-Idice una domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di produzione radiatori in alluminio.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁹ ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura¹⁰; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico dello stabilimento redatta nell'ottobre 2015 da tecnico competente in acustica.

In data 10/02/2016 è pervenuta la comunicazione¹¹ della F.I.R. Srl, c.f. e p. iva 03425060369, avente sede legale in comune di Campogalliano (MO), Strada Ponte Alto n° 40, di subentro per le autorizzazioni vigenti e per la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in corso, a seguito di cessione di ramo di azienda

In data 19/05/2016 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, agli atti di ARPAE con PGBO/2016/9010 e successivamente in data 10/06/2016 è pervenuta ulteriore documentazione integrativa¹².

In data 03/11/2016 è pervenuto il nulla osta del comune di Pianoro allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico¹³.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 140516 del 04/12/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 5792 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 1682 PG n° 123179 del 29/08/2013

¹⁰ Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Pianoro con atto Prot n° 14116 del 11/11/2011

¹¹ Comunicazione di subentro nella richiesta di autorizzazione agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2065 del 10/02/2016

¹² Integrazioni volontarie agli atti di ARPAE con PGBO/21005/10528

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/20630 del 03/11/2016

In data 30/01/2017 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna¹⁴ comprendente la modifica delle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico e lo scarico di reflui contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA, con le prescrizioni impartite dal comune di Pianoro con proprio parere del 25/10/2016 riportato in allegato C al presente atto

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/1947 del 30/01/2017

Autorizzazione Unica Ambientale

F.I.R. Srl - Comune di Pianoro - loc. Rastignano - via Bellini n° 11

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione radiatori in alluminio svolta dalla società F.I.R. Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Pianoro, via Bellini n° 11, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società F.I.R. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E2, E3 PROVENIENZA: FORNI FUSORI

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂).....	200 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl).....	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF).....	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Punti di emissione funzionanti in condizione di emergenza degli altri forni fusori.

EMISSIONE E4 PROVENIENZA: FORNO FUSORIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂).....	200 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl).....	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF).....	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

EMISSIONE E6 - E7

PROVENIENZA: FORNI ATTESA (BRUCIATORE)

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂).....	200 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl).....	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF).....	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

EMISSIONE E15 - E23

PROVENIENZA: BRUCIATORI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: PRESSE

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti Organici Volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Polveri totali/nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORNO COTTURA VERNICE IN POLVERE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti Organici Volatili (come C-org totale).....	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CARTATURA

Portata massima	42000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE TUNNEL PRESGRASSAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE TUNNEL SGRASSAGGIO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE TUNNEL FLUORZIRCONATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido fluoridrico 2 mg/Nm³

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ANAFORESI

Portata massima 6000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti Organici Volatili (come C-org totale)..... 50 mg/Nm³

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORNO ESSICCAZIONE ANAFORESI

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti Organici Volatili (come C-org totale)..... 50 mg/Nm³

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: BOX SOFFIATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima 12000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

In riferimento alle caratteristiche tecniche dell'impianto di abbattimento previsto, in caso di superamento dei limiti autorizzati o in presenza di criticità ambientali, si richiederà una modifica dell'impianto di abbattimento.

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: CALDAIA ALIMENTATA A METANO PER RISCALDAMENTO
(POTENZIALITA' TERMICA COMPLESSIVA 500 KW)
EMISSIONE E27
PROVENIENZA: CALDAIA ALIMENTATA A METANO PER RISCALDAMENTO
(POTENZIALITA' TERMICA COMPLESSIVA 500 KW)
EMISSIONE da E29 a E36
PROVENIENZA: POMPE DI CALORE ROBUR

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di

entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società F.I.R. Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E4, E14, E18, E19, E22 e annuale per i punti di emissione E1, E6, E7, E8, E17, E20, E21, E25.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F.I.R. Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

F.I.R. Srl - Comune di Pianoro - loc. Rastignano - via Bellini n° 11

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico n° 1 di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ed acque reflue domestiche originate dallo stabilimento in comune di Pianoro, via Bellini n° 11 e recapitate in pubblica fognatura.

Altri scarichi presenti:

Scarico diretto nel Torrente Savena delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti, delle aree carrabili e di deposito dei rifiuti prodotti (localizzata nell'area retrostante l'ingresso).

E' inoltre presente la rete a ciclo chiuso delle acque reflue di raffreddamento, che subiscono il trattamento di sedimentazione e di deolazione prima del riutilizzo; l'impianto di trattamento è a cielo aperto e localizzato anch'esso nell'area di deposito rifiuti.

Prescrizioni

Per lo scarico n° 1 si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro con il proprio parere del 25/10/2016 e da HERA Spa Direzione Acqua, Ente gestore del servizio idrico Integrato Prot 152338 del 28/12/2015 riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Il pozzetto parziale, posto in uscita dall'impianto chimico-fisico, viene individuato come pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, che risulta modificato al fine di poter effettuare il prelievo per caduta delle acque reflue prodotte; lo stesso dovrà essere sempre riconoscibile e accessibile in ogni momento dagli organi di controllo. Dalle verifiche effettuate i due pozzetti posti prima dell'immissione in pubblica fognatura non risultano infatti idonei ad effettuare un corretto campionamento.

Lo scarico diretto nel Torrente Savena delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n°286/05, è gestito attraverso il Piano di Gestione delle acque meteoriche

elaborato dall'Azienda.

In particolare si prescrive quanto segue:

Tutti i rifiuti prodotti (ad eccezione degli imballaggi in legno) dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici attraverso tettoie e coperture che impediscano il dilavamento degli stessi e stoccati in idonei container e contenitori. Ove non presenti, dovranno essere realizzati, per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime liquide, idonei bacini di contenimento di capacità dell'intero volume del serbatoio/contenitore. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi/contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. Gli stoccaggi dei rifiuti e delle materie prime liquide previsti all'esterno dell'edificio dovranno essere dotati di idonee tettoie/protezioni al fine di proteggerli da eventuali dilavamenti delle acque meteoriche.

Per la vasca in cemento seminterrata dedicata alla sedimentazione e deoleazione delle acque di raffreddamento (di circa 60 mc) dovrà essere predisposta una copertura. La stessa potrà essere mobile o semi-mobile permettendo l'eventuale reintegro delle acque di raffreddamento con acqua piovana e le normali operazioni di pulizia e svuotamento della stessa. Rimane vincolo l'obbligo di copertura in assenza di presidio dell'Azienda, escludendo ogni possibilità di tracimazione della stessa. Dovranno essere previste idonee operazioni di manutenzione e pulizia della vasca in cemento seminterrata dedicata alla sedimentazione e deoleazione delle acque di raffreddamento con cadenza almeno annuale; dovrà inoltre essere garantita la tenuta della suddetta vasca.

In merito al rifiuto 101003 scorie di fusione (e 120117) dovranno essere adottati particolari accorgimenti in merito alla movimentazione e al deposito degli stessi in quanto trattasi di materiale pulverulento. In tal senso potranno essere movimentati e posti all'esterno sotto tettoia solo in contenitori chiusi o big bag.

Nel piano di gestione delle acque meteoriche elaborato dall'azienda, lo stoccaggio delle materie prime viene indicato esclusivamente all'interno del capannone di lavorazione. Ove le stesse, per motivi operativi aziendali, dovessero essere depositati nelle aree esterne, dovranno essere adottate i presidi suddetti di protezione dagli agenti atmosferici e di contenimento dove necessario. Dovrà essere posizionato un sistema di chiusura (saracinesca, valvola ecc) dello scarico, con immissione diretto nel Torrente Savena, in caso di eventi accidentali. Dovranno essere garantiti i quantitativi e i tempi di stoccaggio dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06; nelle operazioni di carico e trasporto dei rifiuti stoccati, per l'avvio al recupero o allo smaltimento, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti al fine di non arrecare danno all'ambiente e alla salute: produzione di polveri, sversamentiecc.



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 390 /2016

Pianoro, li 25/10/16

Spett.le

SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. n. 59/2013

**PARERE PER L'IMMISSIONE DI SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, Sira Industrie Spa con sede in Pianoro (BO) Via Bellini n. 11 P.I. 03076201205, in data 06/11/2015 prot. 8929, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 53/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento produttivo, ubicato in questo Comune in via Bellini n. 11 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso dall'Ente gestore HERA spa in data 28/12/16 Prot. gen. 152338 ;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via Bellini n. 11 della richiedente Ditta SIRA Industrie Spa, con sede legale in Pianoro via Bellini n. 11 titolare dello scarico, , con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 es.m.i., entro i termini temporali di cui all'art. 170 del suddetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso - anche se l'incremento di volume fosse imputabile esclusivamente ad acque di raffreddamento - alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpae Sac, al Comune – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali e al Gestore Hera Spa ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) di osservare le prescrizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- i) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente , ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae - Saca la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente;
- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 36/94, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico ad di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;



IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Dr. Luca Lenzi



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

SUAP ASSOCIATO

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 28 dicembre 2015

Prot. gen. 152338

ns. rif. Hera spa Data prot.: - 4 DIC 2015 Prot. N. 142964/15

PA&S numero 256/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Sira Industrie SpA"- Produzione radiatori in alluminio nello stabilimento sito in Comune di Pianoro (BO), Via Bellini n.11 - Località Rastignano.

Unione dei Comuni Savena - Idice SUAP Associato Prot. 2015/0009876 del 09/11/2015 - Pratica SUAP n° 390/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali.

In merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Gruppioni Valerio in qualità di legale rappresentante della Ditta **"SIRA INDUSTRIE SPA"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione radiatori in alluminio in VIA BELLINI n°11, Località Rastignano - Comune di Pianoro; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Pianoro con Atto Prot. 14116 del 11/11/2011 rilasciato alla Ditta "Sira Group SpA", successivamente volturato nella titolarità alla Ditta "Sira Industrie SpA" con Atto Prot. 2769 del 07/03/2012;

verificato dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale è formato dalle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi (decapaggio a caldo con fosfosgrassante;

raffreddamento presse), e dalle acque reflue domestiche (servizi igienici e refettorio) raccolte in maniera separata e convogliate con condotta mista alla pubblica fognatura di Via Bellini afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
verificato dalla documentazione agli atti che le acque reflue di natura industriale sono raccolte e sottoposte a trattamento in impianto chimico fisico costituito da acidificazione / neutralizzazione / flocculazione / decantazione / filtrazione;
verificato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte mediante rete distinta che recapita in corpo idrico di superficie (Torrente Savena);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base della documentazione presentata e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo come da documentazione agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, terminale e parziale, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, deve porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque reflue industriali, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un sistema di misurazione in grado di quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA;**

- tutti i rifiuti e i reflui liquidi originati dall'attività (emulsioni, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- le acque meteoriche, raccolte in maniera separata, dovranno essere recapitate nel reticolo idrografico di superficie (Torrente Savena), come da documentazione agli atti;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
 GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
 Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

F.I.R. Srl - Comune di Pianoro - loc. Rastignano - via Bellini n° 11

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nell’ottobre 2015, allegato alla documentazione tecnica di AUA, come da parere del comune di Pianoro del 25/10/2016 che si allega.



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot.

Prot. SUAP 390/15

Pianoro, li 25/10/16

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera, scarichi e impatto acustico, presentata al Suap Associato in data 06/11/2015 prot. 8929 dalla ditta Sira Industrie Spa con sede in Pianoro (BO) Via Bellini n. 11 P.I. 03076201205, avente per oggetto "Matrice emissioni in atmosfera – Matrice valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Matrice scarichi", ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via Bellini n. 11;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpa – distretto urbano di Bologna, prot. 11115 del 20/06/16;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni presentate in data 17/05/2016;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta SIRA INDUSTRIE spa ubicato in Comune di Pianoro, via Bellini n. 11, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. l'attività lavorativa dovrà essere svolta come indicato nella documentazione prodotta
2. non dovranno essere in funzione sorgenti sonore nel periodo di riferimento notturno



IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Dr. Luca Lenzi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luca Lenzi", written over the printed name.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.